



prot. n.0093980 del 21/11/2018

- Ai Presidi di Facoltà
- Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
- Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati
- Ai Direttori di Dipartimento
- Al Direttore del Centro di Servizi per le attività ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo "Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo"
- Al Direttore del Centro di Servizi sportivi della Sapienza "Sapienza Sport"
- Al Direttore del Centro Linguistico di Ateneo – CLA
- Al Direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi CERSITES
- Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
- Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
- Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
- Al Presidente del Polo Museale
- Al Direttore del Polo Museale
- Al Presidente del Centro InfoSapienza
- Al Direttore del Centro InfoSapienza
- Al Direttore del Centro Stampa
- Al Responsabili amministrativi delegati di Facoltà, Dipartimenti, Scuole e Centri
- Ai Coordinatori degli Uffici di Facoltà
- Ai Direttori di Biblioteca
- Ai Direttori delle Aree:
 - Affari istituzionali
 - Affari legali
 - Gestione edilizia
 - Offerta formativa e diritto allo studio
 - Organizzazione e sviluppo
 - Patrimonio e servizi economici
 - per l'Internazionalizzazione
 - Risorse umane
 - Servizi agli studenti
 - Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico
- Al Capo Ufficio Supporto Strategico e Programmazione dell'Area Supporto strategico e comunicazione
- Al Capo Ufficio Comunicazione dell'Area Supporto strategico e comunicazione
- Al Capo Ufficio Bilanci, programmazione e gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione
- Al Capo Ufficio gestione ciclo attivo/passivo e adempimenti tributari dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione
- Al Capo Ufficio Auditing e controllo di gestione dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione



Al Capo Ufficio Stipendi dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione

All' Ufficio del Rettore

- Segreteria Particolare del Rettore
- Segreteria Tecnica del Rettore
- Segreteria del Pro Rettore Vicario
- Segreteria Capo di Gabinetto
- Segreteria Ufficio Rettore e Pro Rettori
- Segreteria Collegio dei Direttori di Dipartimento
- Cerimoniale

Agli Uffici della Sicurezza

- Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
- Centro di Medicina Occupazionale
- Ufficio Esperto Qualificato
- Laboratorio Chimico per la Sicurezza

Alla Direzione Generale

- Segreteria Particolare
- Segreteria Tecnica

Al Capo Ufficio Organi Collegiali

Alla Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti

e.p.c. Al Direttore Generale Azienda Policlinico

e.p.c. Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera S. Andrea

e.p.c. Alle OO.SS.

e.p.c. Alle R.S.U.

LORO SEDE

Oggetto: Riposi orari giornalieri (c.d. riposi per allattamento) al lavoratore padre nel caso di madre casalinga (artt. 39 e 40 del D.Lgs. 151/01). Nuove disposizioni.

Come noto, l'art. 39 del D. Lgs. 151/01 (Testo Unico della maternità e paternità) stabilisce che il datore di lavoro debba concedere alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, dei periodi di riposo retribuiti, anche cumulabili durante la giornata (c.d. riposi per allattamento).

Ai sensi dell'art. 40 del TU, il padre può sostituirsi alla madre, fino ad un anno di età del figlio, nelle seguenti ipotesi tassativamente previste:

- a)** nel caso in cui i figli siano affidati solo al padre;
- b)** in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c)** nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;



d) in caso di morte o grave infermità della madre.

Al riguardo, nell'ipotesi di madre non lavoratrice, l'INPS, dapprima con circolare 112/2009 ha riconosciuto al padre lavoratore il diritto a fruire dei riposi in argomento a condizione dell'oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato e successivamente, con circolare 118/2009, riprendendo un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenza n. 4293/2008) ha riconosciuto tale diritto al padre lavoratore senza eccezioni e indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinino l'oggettiva impossibilità di accudire il bambino da parte della stessa madre.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4993/2017, è nuovamente tornato a pronunciarsi sul tema chiarendo i dubbi interpretativi e affermando, in sostanza, che **al padre non spetta il beneficio nel caso di madre casalinga** in quanto la presenza domestica di quest'ultima rende possibile l'attenzione ai bisogni del neonato. Nel caso in cui la madre sia casalinga ma, **per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni non possa attendere alla cura del neonato, allora il padre potrà comunque fruire del riposo in questione.**

Per quanto sopra si comunica che, **con effetto immediato, al lavoratore padre non potrà più essere riconosciuto il beneficio dei riposi giornalieri (c.d. riposi per allattamento) nel caso di madre casalinga**, salvo il caso, documentato, di impossibilità della madre di prestare le necessarie ed adeguate cure al bambino.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o necessità del caso è possibile rivolgersi al Settore Gestione Presenze e Servizi di supporto all'Organizzazione, dell'Area Organizzazione e Sviluppo, ai seguenti numeri telefonici:

sig.ra Rossana Sevieri 064991(2)2522

sig.ra Donatella Petrone 064991(2)2998

sig. Leonardo Valeri 064991(2)2855

dott. Franco Romano 064991(2)2639.

Cordiali saluti

F.TO IL DIRETTORE AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Dott. Fabrizio DE ANGELIS